



Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari



“Benessere animale in azienda e durante il trasporto”

Ministero della Salute
Ufficio 6 Benessere animale
Direttore Dott. Vincenzo Ugo Santucci

Siracusa 27 settembre 2019



Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

- **Benessere degli animali in allevamento**
- **Protezione degli animali durante il trasporto**
- **Protezione degli animali durante l'abbattimento**
- **Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**
- **Riproduzione animale e fecondazione artificiale**
- **Igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria**
- **Attività di verifica inerente gli aspetti di benessere degli animali selvatici a vita libera e in cattività**
- **Attività di monitoraggio e verifica sull'attuazione della normativa vigente ai fini del contrasto dei reati di maltrattamento sugli animali**
- **Lotta al randagismo e rintracciabilità degli animali d'affezione attraverso l'anagrafe nazionale**
- **Riconoscimento di Enti e Associazioni affidatarie di animali sottoposti a sequestro o confisca**
- **Interventi assistiti con gli animali (IAA)**
- **Attività di informazione, formazione e comunicazione nelle materie di competenza**

Benessere animale

"Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente"

(Hughes, 1976)

"Il benessere di un organismo è il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all'ambiente"

(Broom, 1986)

Le cinque libertà per la tutela del benessere animale:

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione
2. libertà dai disagi ambientali
3. libertà dalle malattie e dalle ferite
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche
5. libertà dalla paura e dallo stress

Trattato di Lisbona sull'Unione Europea

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, **l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Il benessere è un'esigenza degli animali.

L'obiettivo generale consiste nel garantire che gli animali non siano sottoposti a sofferenze o fatiche evitabili. I proprietari o i detentori degli animali devono rispettare requisiti minimi di benessere.

Il BA oltre che una necessità dovrà diventare un'opportunità

Benessere animale negli allevamenti normativa nazionale

Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti
(Strasburgo 1976), ratificata con Legge 623/85

D. lgs n. 146/01 per la protezione
degli **animali** negli allevamenti


D. Lgs n. 181/10 – norme minime
per la protezione dei **polli** allevati per
la produzione di carne

D. Lgs n. 267/03 - per la
protezione delle galline **ovaiole** e
la registrazione dei relativi
stabilimenti

D. Lgs n. 126/11 norme minime per
la protezione dei **vitelli**.

D. Lgs n. 122/11 norme minime
per la protezione dei **suini**.

Normativa applicabile agli animali allevati per le loro produzioni



Iniziative internazionali di valutazione del benessere animale

Futura
Proposta
europea

equini

asini

ovini
caprini

tacchini

AWIN

Animal welfare
indicators

Protocollo riguardante il
benessere di alcune
specie animali non
considerate nel quadro
normativo attuale

<http://www.animal-welfare-indicators.net/site/>

Obiettivi dell'Oie

OIE
Organizzazione
Mondiale di
Sanità Animale

Sicurezza alimentare e Benessere Animale: promuovere il benessere animale attraverso un approccio scientifico

Trasparenza: assicurare la trasparenza in situazione di emergenza sanitaria

Informazione scientifica: raccoglie analizza e diffonde le informazioni dalle ricerche scientifiche in campo veterinario

Sicurezza Sanitaria: salvaguarda gli scambi mondiali attraverso la pubblicazione di standard sanitarie sugli animali e loro prodotti.

Promozione dei Servizi veterinari : migliorare il quadro giuridico e le risorse


Solidarietà internazionale: incoraggia la solidarietà internazionale nel controllo delle malattie infettive

Piattaforma UE di Benessere animale

Istituita con **DECISIONE DELLA COMMISSIONE** del 24 gennaio 2017 e originariamente proposta da NL, D, S, DK.

Scopo


- assistere la Commissione europea nello sviluppo e nello scambio di azione coordinate; contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione europea
- i Paesi membri possono essere chiamati al voto sulle questioni emergenti
- prima riunione giugno 2017



Sensibilità dei Paesi membri nei confronti del benessere animale *

Percezione della Commissione EU

Figure 3 Current upwards pressures and relative animal welfare levels as perceived in society for each country (the flag size shows the relative size of the farm production (pigs, poultry) for each country)



*Fonte: Commissione Europea

Quali strumenti per controllare e quali sono i dati dei controlli



Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

OBIETTIVI

1. Individuazione dei criteri di controllo
2. Programmazione dei controlli minimi
3. Coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni
4. Raccolta di dati sulle ispezioni
5. Standardizzazione e informatizzazione dei flussi informativi
6. Valutare l'applicazione della normativa
7. Formazione dei medici veterinari e allevatori

Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

- nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli a livello nazionale per non creare distorsioni di mercato
- deriva anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale

PNBA

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	CAMPIONE DA CONTROLLARE
Bovini	con più di 50 capi	15%
Bufalini	con più di 10 capi	15%
Vitelli (bovini fino a sei mesi di età)	Tutti gli allevamenti che hanno avuto, nell'anno precedente almeno 6 vitelli	10%
Ovini	con più di 50 capi	15%
Caprini	con più di 50 capi	15%

Piano Nazionale Benessere animale

Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE allevamenti da controllare %/ MINIMA ANNO

VITELLI	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%
BOVINI	> 50 capi	15%
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ALLEV. DA PELLICCIA	Tutti	
ALLEV. PESCI	Tutti	



SISTEMA VETERINARIO-VETINFO



orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00, il Sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il portale osserva il seguente orario di servizio: dal Lunedì al Sabato dalle 3:00 alle 23:00, la Domenica

Benvenuto SANTUCCI UGO
ultimo accesso effettuato il 26/09/2019

Cambia e-mail Cambia password Esci

Carta Nazionale dei Servizi

- CNS Rilascio PIN e PUK
- Software per Tessera Sanitaria Nazionale

Interrogazioni

- Bovini Ovini
- Equidi Suini
- Modello 4

Vetinfo App Store

- App Store Android

Reg. CE 183/2005

- Elenco Operatori Settore Mangimi (OSM)

Decisione 2009/712/CE

- Strutture e laboratori riconosciuti

Sistema Informativo Zoonosi

- Zoonosi

Sistema Informativo Malattie Animali

- SIMAN

ANAGRAFI

Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	Suini
Avicoli	Apicoltura	Equidi
Acquacoltura	Lagomorfi	Camelidi ed altri ungulati
Circo	Gestione Coordinate	Elicicoltura
Interrogazione BDN	Statistiche	

CONTROLLI

SANAN	Salmonellosi	SINVSA
Controlli	ARS Alimentaria	Classyfarm
Bluetongue	West Nile Disease	Prontuario

Allevamenti SUINI (32 770)

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI SUINI

DATA RIFERIMENTO

30/06/2019

CAMBIA DATA RIFERIMENTO

30/06/2019

TIPO ATTIVITA


ALLEVAMENTO

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO


- Seleziona tutto
- DA RIPRODUZIONE (CICLO NON INDICATO)
- DA RIPRODUZIONE A CICLO APERTO
- DA RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO
- FAMILIARE
- NON INDICATO
- PRODUZIONE DA INGRASSO

REGIONE	NUMERO ALLEVAMENTI	DI CUI CON SOLO CINGHIALI	DI CUI CON MAIALI E CINGHIALI	NUMERO CAPI	DI CUI MAIALI	DI CUI CINGHIALI
ABRUZZO	794	15	10	67.627	67.570	57
BASILICATA	379	4	0	78.579	78.547	32
BOLZANO	281	0	1	2.394	2.394	0
CALABRIA	599	4	5	47.737	47.687	50
CAMPANIA	691	13	7	83.928	83.764	164
EMILIA ROMAGNA	1.248	19	5	1.107.153	1.106.865	288
FRIULI VENEZIA GIULIA	744	6	5	241.079	240.996	83
LAZIO	1.219	25	10	40.883	40.770	113
LIGURIA	119	4	3	821	801	20
LOMBARDIA	2.782	23	0	4.293.459	4.293.196	263
MARCHE	1.053	16	15	122.114	121.910	204
MOLISE	377	2	0	20.698	20.698	0
PIEMONTE	1.478	65	0	1.261.515	1.261.284	231
PUGLIA	685	6	8	31.102	30.935	167
SARDEGNA	14.334	49	46	180.463	179.334	1.129
SICILIA	1.725	10	24	78.784	78.639	145
TOSCANA	1.203	38	12	116.256	115.531	725
TRENTO	30	0	0	5.525	5.525	0
UMBRIA	916	17	4	205.219	204.930	289
VALLE D'AOSTA	60	2	0	78	74	4
VENETO	2.053	18	13	630.621	630.435	186
Totale	32.770	336	168	8.616.035	8.611.885	4.150

TOTALE ALLEVAMENTI




TOTALE CAPI AL CENSIMENTO



CATEGORIE DI MAIALI DAL CENSIMENTO

- GRASSI
- LATTONZOLI
- MAGRONCELLI
- MAGRONI
- SCROFE
- VERRI



Allevamenti SUINI (142898)



Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI SUINI

DATA RIFERIMENTO

30/06/2019

CAMBIA DATA RIFERIMENTO

30/06/2019

TIPO ATTIVITA'

ALLEVAMENTO

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO


- Seleziona tutto
- DA RIPRODUZIONE (CICLO NON INDICATO)
- DA RIPRODUZIONE A CICLO APERTO
- DA RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO
- FAMILIARE
- NON INDICATO
- PRODUZIONE DA INGRASSO

DATA RIFERIMENTO REGIONE	30/06/2019 NUMERO ALLEVAMENTI	DI CUI CON SOLO CINGHIALI	DI CUI CON MAIALI E CINGHIALI	NUMERO CAPI	DI CUI MAIALI	DI CUI CINGHIALI
ABRUZZO	15.765	32	39	76.929	76.845	84
BASILICATA	7.091	6	3	83.421	83.389	32
BOLZANO	5.247	0	2	8.342	8.342	0
CALABRIA	9.790	12	19	50.279	50.227	52
CAMPANIA	24.032	48	24	93.079	92.888	191
EMILIA ROMAGNA	3.901	36	13	1.109.048	1.108.741	307
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.655	7	8	241.265	241.178	87
LAZIO	8.958	67	41	41.659	41.534	125
LIGURIA	715	16	7	1.116	1.096	20
LOMBARDIA	8.713	49	0	4.305.532	4.305.201	331
MARCHE	11.498	27	19	128.304	128.089	215
MOULISE	4.657	3	2	23.129	23.129	0
PIEMONTE	2.706	97	0	1.262.140	1.261.896	254
PUGLIA	906	6	9	31.269	31.102	167
SARDEGNA	14.598	53	47	180.908	179.779	1.129
SICILIA	2.019	13	26	78.945	78.800	145
TOSCANA	6.416	55	25	119.228	118.481	747
TRENTO	555	0	1	5.648	5.648	0
UMBRIA	3.962	19	7	206.720	206.430	290
VALLE D'AOSTA	96	2	0	79	75	4
VENETO	9.618	24	19	633.804	633.617	187
Totali	142.898	572	311	8.680.844	8.676.477	4.367


Dati elaborati il 30/06/2019

per ciascun allevamento si considera l'ultimo censimento valido alla data di riferimento

TOTALE ALLEVAMENTI




TOTALE CAPI AL CENSIMENTO



CATEGORIE DI MAIALI DAL CENSIMENTO


- GRASSI
- LATTONZOLI
- MAGRONCELLI
- MAGRONI
- SCROFE
- VERRI



Esecuzione dei controlli



PNBA - Nuove check list per il controllo ufficiale benessere in allevamento



Check-list controlli



Polli da Carne



Galline Ovaiole



ALTRE SPECIE



Suini



Vitelli



Nota 11019 del 19 aprile
2019





Benessere animale in allevamenti - Attività di controllo

Principali problematiche da verificare durante i controlli:

DA VERIFICARE IN TUTTI GLI ALLEVAMENTI:

- PULIZIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI;
- DENSITA' DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI;
- CICLI LUCE/BUIO;
- AERAZIONE E PARAMETRI MICROAMBIENTALI ;
- ADEGUATI ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO;
- PERSONALE IN NUMERO SUFFICIENTE, COMPETENTE E CAPACE;

IN AGGIUNTA PER LE SINGOLE SPECIE VERIFICARE QUANTO SEGUE:

-SUINI

- TAGLIO «ROUTINARIO» DELLA CODA
- PRESENZA DI MATERIALE MANIPOLABILE

-VITELLI

- ALLEVAMENTO IN GRUPPO DOPO LE 8 SETTIMANNE DI VITA
- PRESENZA DI ALIMENTI FIBROSI

-POLLI DA CARNE

- AUTORIZZAZIONE DELL'AZIENDA USL AL DEBECCAGGIO E AD ALLEVARE A DENSITA' SUPERIORI A 33Kg/mq

PNBA - Risultati dei Controlli 2018

Numero		Bovini (esclusi i vitelli)	Bufali	Ovi-caprini	Ratiti	Anatre	Oche	Conigli	Equini	Animali da pelliccia	Tacchini
		1	Luoghi di produzione soggetti a ispezione (controllabili)	24694	1839	30922	28	81	34		
2	Luoghi di produzione oggetto di ispezione (controllati)	5314	270	3830	11	10	4			0	170
3	Luoghi di prod. per i quali non è stata rilevata una non conformità (conformi)	5033	265	3670	11	10	4			0	167

Numero di non conformità relativa a:

4	Personale	15	0	9	0	0	0			0	0
5	Ispezione	69	0	38	0	0	0			0	0
6	Registri	80	0	161	0	0	0			0	0
7	Libertà di movimento	73	1	10	0	0	0			0	0
8	Edifici e locali di stabulazione	315	5	136	0	0	0			0	4
9	Attrezzature automatiche e meccaniche	18	0	8	0	0	0			0	3
10	Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze	56	0	11	0	0	0			0	0
11	Mutilazioni	3	0	2	0	0	0			0	0
12	Procedure di allevamento	125	0	64	0	0	0			0	0

	Non conformità categoria A	601	1	319	0	0	0			0	5
	Non conformità categoria B	78	5	73	0	0	0			0	0
	Non conformità categoria C	75	0	47	0	0	0			0	2

PNBA - Risultati dei Controlli 2018


	Galline ovaiole			Polli da carne	Vitelli	Suini
	all'aperto	a terra	in gabbia			
Luoghi di produzione soggetti a ispezione (controllabili)	241	666	620	2589	23223	7544
Luoghi di produzione oggetto di ispezione (controllati)	64	191	222	552	4236	1649
Luoghi di prod.per i quali non è stata rilevata una non conformità (conformi)	52	179	214	537	4021	1475
Numero di non conformità relative a:						
Personale	1	2	0	2	15	13
Ispezione	2	0	0	3	34	29
MUTA NON FORZATA	0	0	0	0	0	0
Registri	6	2	0	2	35	17
Libertà di movimento	0	2	0	5	46	23
Spazio disponibile	8	1	3	0	37	51
Edifici e locali di stabulazione	25	8	5	14	146	136
Illuminazione minima	0	0	2	0	4	20
Pavimentazione (per i suini)	0	0	0	0	0	52
Materiali manipolabili (per i suini)	0	0	0	0	0	114
Attrezzature automatiche e meccaniche	1	3	2	0	11	14
Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze	1	1	0	2	34	43
Emoglobina (vitelli)	0	0	0	0	0	0
Mangimi contenenti fibre (vitelli e scrofe)	0	0	0	0	0	3
Mutilazioni	0	0	0	0	3	14
Metodi di allevamento	0	0	1	1	74	38
Non conformità categoria A	6	9	8	26	358	421
Non conformità categoria B	5	8	2	2	38	63
Non conformità categoria C	0	0	0	1	43	83

PNBA - Risultati dei Controlli 2018


	GALLINE OVAIOLE			POLLI DA CARNE	VITELLI	SUINI	BOVINI	BUFALI	OVICAPRINI
	All'aperto	a terra	in gabbia						
TOTALE ALLEVAMENTI	241	666	620	2589	23223	133723	121537	2220	145659
CONTROLLABILI	241	666	620	2589	23223	7544	24694	1839	30922
CONTROLLATI	64	191	222	552	4236	1649	5314	270	3830
% CONTROLLATI/CONTROLLABILI	26%	28%	35%	21%	18%	21%	21%	14%	12%
CONFORMI	52	179	214	537	4021	1475	5033	265	3670

Controlli 2019

Identificazione & Registrazione (IR)



Benessere Animale (BA)



DGSAF



Ministero della Salute


Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

**Miglioramento dell'applicazione
del D.Lgs. 122/2011
Piano d'azione nazionale**

Premessa

Il divieto di ricorrere al taglio routinario della coda è **in vigore già da oltre 25 anni** e precisamente dal 1991 con l'introduzione della Direttiva 91/630/CEE, poi di nuovo ribadito con la Direttiva 2001/93/CE entrambi abrogati dall'attuale Direttiva 2001/120/CE. Il settore produttivo ha avuto ben 27 anni per adeguarsi.

Aspetti verificati dalla Commissione Europea



Risultati degli audit

Mancano

una **strategia nazionale** per ridurre la morsicatura della coda o evitarne il mozzamento come operazione di routine nei suini;

le informazioni necessarie per gli ispettori:

per la valutazione della conformità del materiale di arricchimento, pulizia, comfort termico, qualità dell'aria, competizione per il cibo e lo spazio, stato di salute, alimentazione; per valutare se siano state apportate modifiche concrete ai sistemi gestionali o ambientali negli allevamenti prima degli interventi di caudotomia;

un **sistema nazionale di raccolta** delle lesioni rilevate al macello e di lesioni della coda;

i dati esatti sulla prevalenza delle morsicatura della coda e sulla percentuale dei suini che hanno subito il mozzamento della coda;

Risultati dell'audit della Commissione UE

Il gruppo incaricato dell'audit ha visitato due allevamenti di suini con code integre: un sistema di allevamento su paglia e un sistema convenzionale con pavimenti fessurati.

Entrambi i produttori hanno affermato che la transizione non è stata particolarmente problematica né ha richiesto un tempo particolarmente lungo.

In generale, il settore produttivo **ritiene che la caudotomia sia inevitabile** nell'allevamento dei suini e riconoscono che ci sia una pressione del consumatore al miglioramento della gestione degli animali.

Risultati dell'audit

Riscontri al macello

Secondo la Commissione, le autorità competenti non monitorano la gravità dei danni alla coda nei macelli né stabiliscono soglie di intervento per le lesioni della coda.

Questo non è conforme ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 854/20045.

Non viene impiegato alcun sistema di punteggio, né vengono forniti orientamenti agli ispettori per valutare la gravità delle lesioni nei macelli. Non vengono adottate misure per uniformare il punteggio attribuito alle lesioni della coda tra diversi macelli.

Valutazione della coda: lesioni

I segni da valutare sono: sanguinamento, gonfiore, infezioni in atto, assenza di tessuto, escara.



- **INSUFFICIENTE:** >2% degli animali sono con lesioni alla coda; >7% dei suini con le code intatte hanno lesioni;
- **MIGLIORABILE:** 1-2% degli animali con lesioni alle code
- **OTTIMALE:** <1% degli animali con lesioni (animali non caudectomizzati; meno del 4% degli animali con code intatte hanno lesioni)

Misure nazionali dedicate alla questione





Piattaforma della Commissione europea per il benessere animale



Cosa accade
a livello
comunitario

A giugno 2018, presso la Commissione europea:


- verrà stabilito un gruppo di lavoro per mettere a punto iniziative finalizzate a migliorare l'applicazione della normativa di settore
- servirà anche per creare future proposte da sottoporre all'attenzione della Commissione

Centro di referenza europeo di Benessere animale

Designazione di un Centro di referenza europea di Benessere animale costituito da seguenti paesi

- Paesi Bassi (Wageningen Livestock Research),
- Germania (Istituto Friedrich Loefflee)
- Danimarca (Università di Aarhus-Dipartimento di Scienze animali)


Questo Centro si concentrerà sul miglioramento dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei suini allevati.



Cosa accade
a livello
comunitario

Organizzazione mondiale della sanità animale

86° Sessione Generale
dell'Organizzazione mondiale di
sanità animale: riunione del 20-25
maggio 2018



Cosa accade a
livello
internazionale

Adozione di un nuovo capitolo nel
Codice terrestre dell'OIE:
benessere animale nel sistema
produttivo suinicolo.

Normativa Comunitaria

Reg. (CE) 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Reg. (CE)
852/2004
igiene dei
prodotti
alimentari

Reg. (CE)
853/2004
igiene degli
alimenti di
origine
animale

~~Reg. (CE)
882/2004
controlli ufficiali
mangimi, alimenti
salute e
benessere degli
animali~~

~~Reg. (CE)
854/2004
controlli ufficiali
prodotti origine
animale destinati al
consumo umano~~

Reg. (UE) 2017/625

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]

Reg. (UE) 2017/625

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]

NUOVO REG.
(UE)
2017/625

Oggetto e ambiti di applicazione

Articolo 1, par. 2 include dieci settori, oggetto di specifica normativa dell'UE, o degli Stati Membri in applicazione della normativa dell'Unione. Tra questi [..]

f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali

Le norme contenute Reg (UE) 2017/625 si applicheranno in via principale a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Dove occorre controllare ?

NUOVO REG.
(UE)
2017/625

Art. 21

I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in **tutte** le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell'Unione.

allevamento

Mattatoio

Poteri della Commissione europea

NUOVO REG.
(UE)
2017/625

Atti di esecuzione

- **Comitologia:** comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 (ad esempio SCOPAFF)

Atti di delega

- Sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa
- non può modificare gli elementi essenziali della normativa
- definisce gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata
- Il Parlamento EU e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni

Poteri della Commissione UE

Nuovo Reg.
(UE)
2017/625

Atti di esecuzione

Norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), che definisce prescrizioni in materia di benessere degli animali e per gli interventi delle autorità competenti **in seguito ai controlli ufficiali**, riguardanti:

- a) **frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali** laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere al rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali; e
- b) **le modalità pratiche per la conservazione della documentazione scritta** dei controlli ufficiali eseguiti e il relativo periodo di conservazione



Poteri alla Commissione UE

Nuovo Reg.
(UE)
2017/625

Atti di delega

- per integrare il regolamento stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione.
- prendono in considerazione il rischio per il benessere animale connesso alle attività agricole, al trasporto, alla macellazione e all'abbattimento degli animali

Alcune criticità emerse dai controlli

Personale
Ispezione
Registri
Libertà di movimento
Spazio disponibile
Edifici e locali di stabulazione
Illuminazione minima
Pavimentazione (per i suini)
Materiali manipolabili
Attrezzature automatiche e meccaniche
Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze
Emoglobina (vitelli)
Mangimi contenenti fibre (vitelli e scrofe)
Mutilazioni

- **Galline ovaiole, a terra, in gabbia:** edifici e locali di stabulazione, tenuta dei registri, spazio disponibile, attrezzature automatiche.
- **Vitelli:** edifici e locali di stabulazione, libertà di movimenti, alimentazione abbeverata, spazio disponibile, ispezione.
- **Suini:** edifici e locali di stabulazione, materiali manipolabili, registri, pavimentazione, alimentazione ed abbeveramento, libertà di movimento, illuminazione minima.
- **Bovini:** edifici e stabulazione, registri, metodo di allevamento, ispezione, alimentazione e abbeveraggio.
- **Polli da carne:** edifici e locali di stabulazione, registri, formazione.

SISTEMA VETERINARIO-VETINFO



orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00, il Sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il portale osserva il seguente orario di servizio: dal Lunedì al Sabato dalle 3:00 alle 23:00, la Domenica

Benvenuto SANTUCCI UGO
ultimo accesso effettuato il 26/09/2019

Cambia e-mail Cambia password Esci

Carta Nazionale dei Servizi

- CNS Rilascio PIN e PUK
- Software per Tessera Sanitaria Nazionale

Interrogazioni

- Bovini Ovini
- Equidi Suini
- Modello 4

Vetinfo App Store

- App Store Android

Reg. CE 183/2005

- Elenco Operatori Settore Mangimi (OSM)

Decisione 2009/712/CE

- Strutture e laboratori riconosciuti

Sistema Informativo Zoonosi

- Zoonosi

Sistema Informativo Malattie Animali

- SIMAN

ANAGRAFI

Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	Suini
Avicoli	Apicoltura	Equidi
Acquacoltura	Lagomorfi	Camelidi ed altri ungulati
Circo	Gestione Coordinate	Elicicoltura
Interrogazione BDN	Statistiche	

CONTROLLI

SANAN	Salmonellosi	SINVSA
Controlli	ARS Alimentaria	Classyfarm
Bluetongue	West Nile Disease	Prontuario

Livelli Essenziali di Assistenza -

Debiti informativi con U.E

BENESSERE TRASPORTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto". Istruzioni ministeriali.

BENESSERE IN ALLEVAMENTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali negli allevamenti" (D.Lgs 146/2001, D.Lgs 122/11, D.Lgs 126/11, D.Lgs 267/03, Decisione 2006/778/CE, Piano Nazionale Benessere Animale 2008 e s.m.i. (note prot 16031-P-4/8/2008 e 13029-P-13/7/2010 ss.mm.ii). Istruzioni ministeriali.

ANAGRAFE CANINA - Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà. Art. 8 della Legge 14/08/1991, n. 281 - Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 art. 4 comma 1 lett. b) e c); Decreto interministeriale 06/05/2008; Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013

Criteri considerati:

- **Tempistica:** inoltro della rendicontazione entro la data prevista
- **Qualità dei dati:** conformità secondo le indicazioni; attuazione di almeno il 95% dei controlli al numero previsto



Sanzioni a seguito di controlli

D.Lgs 146/01 art. 7 **tutti gli animali allevati**

- comma 1, sanzione da 1550 euro a 9296 euro
- Comma 2, nel caso di reiterazione della violazione, sanzione aumentata sino alla metà e sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi.

D.Lgs 267/03 **galline ovaiole**

(articolo 7 come modificato dall'art 14 della Legge 97/2013)

- Comma 1, (gabbie non modificate) sanzione da 6200 a 18600 euro per ogni unità produttiva non conforme e divieto di attività fino ad adeguamento della struttura
- Comma 2, sanzione da 3100 a 18600 euro per ogni unità produttiva trovata non conforme
- Comma 3, in caso di ripetizione della violazione sanzione aumentata fino alla metà e sospensione dell'esercizio dell'attività da uno a tre mesi



Sanzioni a seguito di controlli

D.Lgs 122/11 art. 8 **suini**

- comma 1, sanzione da 1550 euro a 9296 euro
- comma 2, nel caso di ripetizione della violazione, sanzione aumentata sino alla metà.

D.Lgs 126/11 art. 8 **vitelli**

- comma 1, sanzione da 1550 euro a 9296 euro
- comma 2, nel caso di ripetizione della violazione, sanzione aumentata sino alla metà.



Sanzioni a seguito di controlli

D. Lgs. 181/2010 Art. 8 **polli da carne**

- Comma 1, sanzione da 1.550 euro a 9.300 euro.
- Comma 2, in caso di mancato invio al macello dei dati necessari alla valutazione del BA sanzione da 750 euro a 2.250 euro.
- Comma 6, nel caso di reiterazione sanzione aumentata sino alla metà e sospensione dell'esercizio dell'attività svolta fino a fine ciclo.
- Comma 7, il detentore, privo di certificato di formazione è punito con sanzione da 1.500 euro a 4.500 euro.
- Comma 8, il detentore che non fornisce istruzioni scritte agli operatori punito con sanzione da 400 euro a 1.600 euro.
- Comma 9, il proprietario che affida gli animali a detentori privi di certificato di formazione punito con sanzione da 1.500 euro a 9.300 euro.



Ministero della Salute



CLASSYFARM

CLASSYFARM

*Il sistema integrato di categorizzazione
e di certificazione delle aziende in base al
rischio*

CLASSYFARM



- *Medici veterinari operatori aziendali*
- *Allevatori*
- *Filiere*
- *Servizi veterinari Regionali, ATS-ASL*
- *IIZZSS*
- *Associazioni*



Ministero della Salute



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**



**Regione
Lombardia**






INTRODUZIONE

Il sistema ClassyFarm

Categorizzare il rischio con un **approccio *integrato*** alla sanità pubblica veterinaria


- Biosicurezza
- Benessere
- Consumo Antimicrobici
- Antibiotico-resistenza
- Stato sanitario e dati produttivi
- Macello



Lavori in corso a livello nazionale



Benessere animale



DGSAF



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari



Il benessere animale controlli sui trasporti

Dr. Ugo Santucci

Direttore Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SIRACUSA, 27 settembre 2019



Il ruolo del Ministero della Salute nella tutela del benessere animale durante il trasporto

Il Ministero:

- coordina le azioni di controllo sul territorio;
- raccoglie i dati provenienti dal territorio relativi ai controlli sul benessere animale;
- rendiconta alla Comunità Europea;
- approva i corsi di formazione e aggiornamento per emissione-rinnovo certificati di idoneità per conducenti e guardiani sensi Reg. CE n.1/2005 art 17, par.2 e il percorso formativo per veterinari formatori.



Protezione degli animali durante il trasporto

Quadro normativo

- Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
- Legge 12 aprile 1973, n. 222 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
- Legge 28 aprile 1982, n. 244 - Ratifica del protocollo addizionale alla Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Protezione degli animali durante il trasporto

Quadro normativo

- Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE.
- Regolamento (CE) n. 1040 /2003 del Consiglio dell'11 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE)n.1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta.
- Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97.
- Decreto Legislativo 25 luglio 2007,n.151 :“Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.
- Accordo Stato- Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 : “Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi”.

Protezione degli animali durante il trasporto

Quadro normativo

Per i centri di raccolta: D.lgs. 22 maggio 1999 n.196;
Autorizzazione dei centri di raccolta ai sensi art. 9 D.lgs.
di cui sopra.

Note Ministero della Salute per periodi riposo per animali
che hanno già effettuato un viaggio e prima di effettuare
un secondo viaggio:

- DGSA 1859 del 2 febbraio 2011
- DGSAF 22213 del 27 ottobre 2014



Reg. CE n.1/2005

Art. 3 Condizioni generali per il trasporto di animali:

- ridurre al minimo la durata del viaggio;
- idoneità degli animali ;
- idoneità dei mezzi di trasporto; spazio sufficiente;
- personale formato;
- acqua, alimenti riposo a opportuni intervalli.

Art. 4 Documentazione di trasporto:

- origine e proprietà degli animali;
- luogo di partenza, data e ora;
- luogo di destinazione;
- durata prevista del viaggio.



Reg.(CE) n.1/2005

Art.5: Per lunghi viaggi (superiori alle 8 ore) tra Stati Membri e tra Stati membri e Paesi Terzi, per animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e equidi domestici diversi da equidi registrati a scopi NON commerciali, è obbligatorio il giornale di viaggio (All.II).

Art 6: - Autorizzazione del trasportatore di animali vivi (Certificato di idoneità);

- Formazione del trasportatore.

Art.11: Requisiti per le Autorizzazioni di trasportatori per lunghi viaggi:

- Certificati idoneità per conducenti e guardiani;
- certificati di omologazione per i mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi (emessi da parte di un solo Stato Membro);
- piani di emergenza- IMPORTANTI, da controllare sempre prima di rilasciare l'autorizzazione per lunghi viaggi.



Reg.(CE) n.1/2005

Art 13: Rilascio autorizzazioni da parte di Autorità competente: nella lingua dello Stato Membro e in inglese se il trasportatore opera in altro Stato Membro. Registrazione delle Autorizzazioni con possibilità di rapida individuazione in caso di inosservanza a disposizioni del Regolamento.

Art 14: Controlli prima della partenza di lunghi viaggi, per validità documentazione: autorizzazioni, certificati di omologazione, certificati di idoneità, giornale di viaggio realistico. Se tutto OK timbro su giornale di viaggio. Deroga alla timbratura in presenza di sistema di navigazione.

(Art.14,15 e 16 saranno abrogati dal 14/12/2022)

Art 15: Controlli dell'Autorità competente:

In qualsiasi momento del lungo viaggio possono venir effettuati controlli a verifica dei tempi di viaggio e riposo, anche usando le registrazioni dei movimenti dei mezzi del sistema di navigazione.

Art.16: Formazione del personale di Autorità competente per controllo dati registrati da sistema navigazione.



Protezione degli animali durante il trasporto

Reg (CE) n.1/2005 art.17

Corsi di formazione e certificato di idoneità:



Il ruolo del Ministero della Salute nella tutela del benessere animale durante il trasporto

Corsi di formazione e certificato di idoneità:

- Nota N. 7719 del 29 marzo 2016;
- Reg. (CE) N. 1/2005. Rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi dell'articolo 17, prf. 2.

In Italia il certificato ha durata decennale (art.14, c.3, d.lgs. n.151/2007).

- Nota N. 2534 del 1 febbraio 2017: *chiarisce « infrazioni pregresse», « infrazioni gravi»;*
- Nota N. 14756 del 19 giugno 2017;
- Nota N. 27988 del 5 dicembre 2017: *«prevede obbligatoriamente la partecipazione a corsi di formazione, ufficialmente approvati, della durata di almeno 4 ore, con esame finale».*



Il ruolo del Ministero della Salute nella tutela del benessere animale durante il trasporto

Nota N. 1923 del 26 gennaio 2018: Il rinnovo dei certificati di idoneità, a scadenza decennale, è concesso solo previo svolgimento con esito positivo dei corsi di formazione di cui all'art.14 c.3 del d.lgs n.151/2007;

Nota N. 2935 del 6 febbraio 2018: Ente affidatario corsi formazione a cascata è Istituto Zooprofilattico sperimentale Lombardia Emilia Romagna, IZSLER;

Nota N. 5180 del 1 marzo 2018: La durata dei corsi di rinnovo è 4 ore, la durata dei corsi di formazione è di 12 ore.


Regolamento (CE) n.1/2005

Si applica a trasporti per fini commerciali, ossia a tutti quei trasporti che mirano a produrre profitto, diretto o indiretto



Reg. n.1/2005....Se il veicolo è attrezzato per i viaggi lunghi, gli animali possono viaggiare per più di 8 ore, purché siano rispettati adeguati intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo.





▶ **IN ITINERE, DURANTE IL VIAGGIO**






1^a fase del trasporto
24 ore massimo:
per viaggi superiori alle 8
ore
**acqua sempre
disponibile**



Scarico degli animali
per **24 ORE minimo,**
**abbeveraggio e
alimentazione**





Animali non svezzati:

- **Vitelli fino a 2 mesi di età** (lettera Commissione Europea n. SANCO D5 DS/dj D(2009) 450351 del 14/12/2009)
- **Agnelli (fino a 6 settimane di età)**
- **Puledri (fino a 6 mesi di età)**
- **Capretti**
- **Maialini**

Tettarelle e abbeveratoi metallici non sono considerati idonei






SOLIPEDI DOMESTICI



1^a fase del trasporto:
24 ORE massimo

**ogni 8 ore
abbeverata**

Scarico degli animali e
riposo per **24 ORE**
minimo
**abbeveraggio e
alimentazione**





Reg.(CE) n.1/2005 Capo IV, art.23-29

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento: si rendono necessarie azioni per la salvaguardia del benessere animale e scambi di informazioni con le Autorità competenti, anche straniere, in presenza di trasportatori esteri.

In base all'Art 24.2, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli estremi di un Punto di Contatto per il rispetto del benessere animale durante il trasporto, riferimento e tramite delle comunicazioni e delle informazioni a seguito di infrazione del Regolamento.

Per l'Italia il punto di contatto è presso il Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco DGSAF, Ufficio 6, Benessere Animale.

L'indirizzo è dav-trasporti@sanita.it e la persona responsabile la Dott.ssa Domitilla Pierucci.



Posti di controllo italiani

In Italia sono presenti, come da lista aggiornata a gennaio 2019, 11 posti di controllo.

Almeno 6 di essi fungono anche da centri di raccolta.

Uno è in via di ampliamento.

Presto si aggiungerà il Nuovo Posto di Controllo di Limatola, che porterà a 12 i posti di controllo italiani, e a 7 quelli che fungono anche da centri di raccolta.




List of approved control posts based on Article 3 Council Regulation (EC) 1255/97
(Updated 09/01/2019)

"Please note that the use of control posts is restricted by the provisions of Decision 2003/483/EC¹ for species susceptible to foot and mouth disease."

**Posti
di
controllo
europei**

Code	Member State	N° of Control Posts
<u>AT</u>	<u>AUSTRIA</u>	0
<u>BE</u>	<u>BELGIUM</u>	4
<u>BG</u>	<u>BULGARIA</u>	3
<u>CY</u>	<u>CYPRUS</u>	0
<u>CZ</u>	<u>CZECH REPUBLIC</u>	5
<u>DE</u>	<u>GERMANY</u>	28
<u>DK</u>	<u>DENMARK</u>	0
<u>EE</u>	<u>ESTONIA</u>	1
<u>ES</u>	<u>SPAIN</u>	6
<u>FI</u>	<u>FINLAND</u>	1
<u>FR</u>	<u>FRANCE</u>	16
<u>GB</u>	<u>UNITED KINGDOM</u>	11
<u>GR</u>	<u>GREECE</u>	4
<u>HR</u>	<u>CROATIA</u>	0
<u>HU</u>	<u>HUNGARY</u>	11
<u>IE</u>	<u>IRELAND</u>	4
<u>IT</u>	<u>ITALY</u>	11
<u>LT</u>	<u>LUXEMBOURG</u>	0
<u>LU</u>	<u>LITHUANIA</u>	0
<u>LV</u>	<u>LATVIA</u>	0
<u>MT</u>	<u>MALTA</u>	0
<u>NL</u>	<u>THE NETHERLANDS</u>	4
<u>PL</u>	<u>POLAND</u>	16
<u>PT</u>	<u>PORTUGAL</u>	0
<u>RO</u>	<u>ROMANIA</u>	5
<u>SE</u>	<u>SWEDEN</u>	0
<u>SI</u>	<u>SLOVENIA</u>	1
<u>SK</u>	<u>SLOVAKIA</u>	0



Modifiche al Reg.(CE) N.1255/97

Art.36 Reg.(CE) n.1/2005 Posti controllo

Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il Veterinario ufficiale conferma nel giornale di viaggio che gli animali sono idonei a continuare il viaggio.

Modifiche All. I del Reg(CE) n.1255/97:

Ogni posto di controllo deve:

- garantire sufficiente biosicurezza;
- disporre di apposito posto di lavaggio per autocarri;
- essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzo, rispettando un appropriato vuoto sanitario prima dell'arrivo di una nuova partita di animali;
- disporre di adeguate attrezzature per carico e scarico degli animali (pavimenti antisdrucchiolo, protezioni laterali, rampe con inclinazione minima)

Allegati Reg. (CE) n.1/2005

Allegato I:

- Capo I: **Specifiche tecniche per Idoneità al trasporto.**
Vedi anche linee guida;
- Capo II: **Mezzi di trasporto;**
- Capo III: **Pratiche di trasporto;**
- Capo IV: Disposizioni aggiuntive per **le navi;**
- Capo V: **Intervalli per abbeveraggio – alimentazione, periodi viaggio e riposo NB;**
- Capo VI: Disposizioni aggiuntive per lunghi viaggi;
- Capo VII: **Spazi disponibili IMPORTANTI, da modificare in base a condizioni metereologiche e probabile durata del tragitto.**



Allegati Reg. (CE) n.1/2005

Allegato II - **Giornale di viaggio (per animali diversi da equidi registrati)**: Deve accompagnare gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione. A richiesta è messo a disposizione dell'Autorità competente.

Allegato III - Modelli. Autorizzazione trasportatori tipo 1 (viaggi brevi) e 2 (per tutti i viaggi compresi i lunghi viaggi); certificato idoneità per conducenti e guardiani; certificato omologazione mezzi per lunghi viaggi.

Allegato IV - **Formazione di conducenti e guardiani : argomenti dei corsi di formazione; esame finale.**


Allegato V - Accordi internazionali.

Allegato VI - Norme internazionali per contenitori trasporto animali vivi per via aerea. Norme IATA.

D.Lvo 151/2007

Art. 7 - Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3
4. Il trasportatore che nell' eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovi-caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni,
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni
7.il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.



Organizzazione e attuazione controlli e Piano Nazionale Benessere Animale

Regolamento (CE) n.1/2005:

Art.27:

-ispezioni non discriminatorie su animali, mezzi di trasporto e documenti di accompagnamento, su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro.
- PNBA:.
- Ogni Stato membro presenta annualmente alla Comunità una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente, corredato da una analisi delle principali irregolarità e da un piano di azione per ovviarvi.



PNBA : Criteri di rischio e percentuali minime di controllo

- Principali direttrici di traffico con elevata percentuale di irregolarità pregressa
- Segnalazioni di irregolarità da altri Stati membri
- Situazioni climatiche critiche
- Incremento movimentazione in particolari momenti dell'anno
- Animali non svezzati trasportati su lunga distanza
- Lunghi viaggi (> 8 ore): controllo di almeno il 10% dei mezzi in arrivo al macello e del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo
- Brevi viaggi (< 8 ore): controllo di almeno il 2% delle partite di animali in arrivo al macello



Tipologia dei Controlli

1. Controlli su documenti di accompagnamento :

- Certificato INTRA per gli scambi comunitari di animali vivi; DVCE per trasporto commerciale di animali da Paesi terzi;
- Certificati di idoneità per conducenti e guardiani;
- Autorizzazione per viaggi di tipo 1 (viaggi < 8 ore) e di tipo 2 (viaggi > 8 ore);
- Giornale di viaggio (pianificazione durata, soste) **IMPORTANTE**;
- Certificato di omologazione del mezzo (durata 5 anni);
- Modello 4.

2. Controlli su idoneità degli animali al trasporto;


3. Controlli idoneità del mezzo rispetto al tipo di animale trasportato (tipologia abbeveratoi, paratie idonee);

- Densità di carico. Attenzione alle condizioni climatiche.



Controlli congiunti

Il Protocollo d'Intesa per il “potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali, attuazione del Reg.(CE) n.1/2005”, siglato nel 2011 tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute, coordina e specializza l'attività di controllo su strada con l'effettuazione di controlli congiunti tra Polizia stradale e personale degli uffici periferici per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della Salute e/o servizi veterinari delle AUSL.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Ministero della Pubblica

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 08/11/2011

Prot. 300/A/5777/1408/29



OGGETTO: Potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 2004, "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

I dati dei controlli effettuati dalla Polizia stradale confluiranno nelle rendicontazioni annuali di cui all'art.27 del Reg. (CE) n.1 /2005.

Percentuali di non conformità sul totale nel 2016, 2017 e 2018

Categoria della non conformità	% sul totale delle non conformità 2016	% sul totale delle non conformità 2017	% sul totale delle non conformità 2018
1. Idoneità degli animali per il trasporto	26,0%	29,6%	16,7%
2. Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza	26,7%	19,9%	19,3%
3. Mezzi di trasporto	5,3%	7,0%	11,2%
4. Gestione degli animali Abbeveraggio e alimentazione, periodi di viaggio e di riposo	9,5%	7,3%	5,5%
5. Documentazione passaporto, compilazione giornale, ecc	25,3%	26,6%	37%
6. Altri casi di non conformità	7,3%	9,6%	10,3%
Numero totale delle non conformità	100,0%	100%	100,0%



Analisi delle non conformità anno 2018

Categoria della non conformità	Numero di non conformità	% sul totale delle non conformità	% sul totale delle ispezioni
1. Idoneità degli animali per il trasporto	52	16,7%	0,4%
2. Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza	60	19,3%	0,5%
3. Mezzi di trasporto	35	11,2%	0,3%
4. Abbeveraggio e alimentazione, periodi di viaggio e di riposo	17	5,5%	0,1%
5. Documentazione	115	37%	1%
6. Altri casi di non conformità	32	10,3%	0,3%
Numero totale delle non conformità	311	100,0%	2,6%

Controlli 2018

Rendicontazione annuale sulla protezione degli animali durante il trasporto		Anno 2018
Tabella 1 Tipi di ispezioni non discriminatorie effettuate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005	Specie	TOTALE colonne 1-2-3
	Tipi di ispezioni non discriminatorie	
	Sezione A	
	Numero di ispezioni non discriminatorie	11.952
	Sezione B	
	Animali	544.0986
	Mezzi di trasporto	10899
	Documenti di accompagnamento	13030



Anno 2018: risultati controlli congiunti

Dati controlli congiunti nel 2018:

- 76 giornate di verifica (62 nel 2017);
- 110 mezzi ispezionati (di cui almeno la metà di provenienza nazionale; i rimanenti da diversi Paesi comunitari, soprattutto dalla Francia);
- 23 non conformità riscontrate (prevalentemente eccessiva densità di carico, mancanza divisorii).

Specie maggiormente trasportata: bovini (seguiti da ovi-caprini, suini e altre specie).

LEA Livelli Essenziali di Assistenza

D.P.C.M. 12-01-2017- Debiti informativi con U.E

BENESSERE TRASPORTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto". Istruzioni ministeriali.

BENESSERE IN ALLEVAMENTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali negli allevamenti" (D.Lgs 146/2001, D.Lgs 122/11, D.Lgs 126/11, D.Lgs 267/03, Decisione 2006/778/CE, Piano Nazionale Benessere Animale 2008 e s.m.i. (note prot 16031-P-4/8/2008 e 13029-P-13/7/2010 ss.mm.ii). Istruzioni ministeriali.

ANAGRAFE CANINA - Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà. Art. 8 della Legge 14/08/1991, n. 281 - Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 art. 4 comma 1 lett. b) e c); Decreto interministeriale 06/05/2008; Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013

Criteria considerati:

Tempistica: inoltro della rendicontazione entro la data prevista

Qualità dei dati: conformità secondo le indicazioni; attuazione di almeno il 95% dei controlli al numero previsto

CONSULTA

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=2084&area=sanitaAni male&menu=benessere

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti - Gennaio 2012

manuale "Il trasporto degli animali" per la gestione e il benessere animale durante il trasporto su strada

protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute "per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali" siglato il 3 ottobre 2011

Circolare congiunta Ministero Salute-Ministero Interno per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali vivi

L'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto dispone che ogni Stato Membro della Unione Europea presenti alla Commissione, entro il trenta giugno, una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente, corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per risolverle

Accordo Stato-Regioni del 21 maggio 2008 su "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi

Nota del Ministero della salute: Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto- periodi di riposo presso i centri di raccolta

trasporto di vitelli ed agnelli non svezzati per lunghi viaggi (nota 4 dicembre 2009)

idoneità al trasporto di animali da macello (nota 24 febbraio 2010)

altezza interna dei mezzi di trasporto (nota 10 agosto 2011)

Check List

Benessere dei Pesci



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Allegati:1

0010811_17/04/2019_DCSAF_MD5-P

Trasmissione elettronica

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano: loro sedi

Agli UVAC: loro sedi

Ai PIF: loro sedi

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali: loro sedi

E p.e.

Associazione piscicoltori italiani: api@pcc.wintrade.it;
info@api-online.it

Assotrasporti: info@assotrasporti.eu

Assotrabe: assotrabe@tuttoservizi.cuneo.it

Confrasperto: segreroma@confrasperto.it

Oggetto: Divulgazione del "Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada"

Si trasmette il "Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada" redatto da esperti del settore, nell'ambito di un gruppo di lavoro sul benessere dei pesci, promosso e costituito nel 2016.

Il Manuale è stato recentemente valutato e approvato dalle Regioni all'interno del Coordinamento interregionale della Prevenzione.

Se ne raccomanda la massima diffusione come valido e utile strumento per la corretta gestione dei pesci, al fine della tutela del benessere di questa specie animale durante il trasporto.

Il Manuale sarà di prossima pubblicazione anche sul sito del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE

* Dr. Silvio Barello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile: Dr. Ligo Santucci - Direttore Ufficio 6, u.6@sanita.it
Referente: Dr.ssa Daniela Picucci, d.picucci@sanita.it

Grazie per l'attenzione

